

Organismi di mediazione degli Ordini «liberati» dallo scopo esclusivo

Liti civili e commerciali

Publicati i chiarimenti del ministero della Giustizia per l'iscrizione al Registro

Marco Marinaro

Gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici – consigli degli ordini degli avvocati o di altri ordini professionali e camere di commercio – non devono rispettare l'obbligo di avere un oggetto sociale o uno scopo associativo esclusivo. Questo vincolo, previsto tra i «requisiti di serietà» degli organismi di mediazione dall'articolo 16 del decreto legislativo 28/2010 e dall'articolo 5 del decreto ministeriale 150/2023, vale infatti solo per le strutture private.

Lo confermano le Faq (Frequently Asked Questions) pubblicate il 14 maggio dal ministero della Giustizia, nella sua funzione di vigilanza sugli organismi di mediazione, per fornire agli operatori indicazioni interpretative sulla riforma. Chiarimenti rilevanti dato che gli organismi già iscritti nell'elenco ministeriale devono, entro il 15 agosto prossimo, chiedere la conferma dell'iscrizione nel registro ministeriale. Le risposte fornite dal ministero sono organizzate per temi in quattro sezioni: requisiti di serietà, requisiti di efficienza, requisiti per l'inserimento negli elenchi dei mediatori e indennità di mediazione.

Sempre circa i requisiti di serietà, si precisa che «sono compatibili con l'oggetto sociale o scopo associativo

esclusivo tutte le attività strumentali all'esercizio dell'attività di mediazione e/o formazione, ivi comprese quelle relative all'acquisizione e gestione del personale e dei locali», ma non lo sono invece, ad esempio, le attività di «mediazione in materia familiare, penale, penale minorile». Limitazione, anche questa, che vale solo per gli organismi privati.

Tra i requisiti di efficienza c'è invece l'obbligo, per gli organismi istituiti da ordini professionali o camere di commercio, di avere autonomia finanziaria e funzionale dall'ente. Il ministero precisa che per questi organismi l'autonomia finanziaria potrà ritenersi soddisfatta «ove la contabilità dei due enti – istitutente e istituito – sia separata e laddove il responsabile dell'organismo vanti autonomia di spesa». Per l'autonomia funzionale, essa potrà ritenersi sussistente «laddove il responsabile dell'organismo vanti autonomia organizzativa e risponda in via personale della gestione». In ogni caso, in tutti gli enti in questione il responsabile dell'organismo non dovrà «rivestire cariche elettive presso l'ente istitutente».

Si chiarisce poi che i mediatori iscritti a un ordine o collegio, per mantenere l'inserimento nell'elenco, non devono conseguire la laurea triennale (requisito introdotto dalla riforma solo per i neoiscritti).

Infine, per le spese di avvio e le indennità del primo incontro, si precisa che agli organismi pubblici è vietato derogare agli importi minimi previsti dal decreto 150/2023 e che un identico obbligo è fissato per gli enti privati per la tabella approvata dal responsabile del registro.